

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 5.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 25.3.2010 –rimasta priva di riscontro – il cliente faceva presente di aver emesso, in data 23.3.2006, un assegno con clausola di non trasferibilità dell'importo € 5.000 (accluso in copia al ricorso) e che il medesimo veniva però girato ad altro soggetto (come si evince dalla fotocopia del titolo, sul quale è visibile la seconda girata) e successivamente a quest'ultimo pagato da una banca negoziatrice.

Chiedeva, pertanto, all'intermediario l'immediato "*rimborso dell'importo portato*" dall'assegno, ritenendo "*rilevante nella negoziazione del titolo*" la responsabilità della banca "*nella identificazione del beneficiario*". Precisava, altresì, che la vicenda era stata portata all'attenzione del Giudice penale.

Con il ricorso, pervenuto il 18 giugno 2010, venivano riproposte le doglianze già rappresentate nel reclamo. Il ricorrente concludeva per l'accertamento della responsabilità della banca, avendo "*negoziato l'assegno [...] sopra citato con girata difforme dal beneficiario*" e per la conseguente condanna alla restituzione dell'importo, per aver indebitamente pagato l'assegno.

Con nota del 19.7.2010 – priva di allegati – l'intermediario rassegnava le proprie controdeduzioni eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso trattandosi di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“operazione risalente al 2006”. Segnalava inoltre “di non essere in grado di verificare la legittimazione del ricorrente, non essendo questi cliente della banca [resistente]” e che “non va sottaciuta la responsabilità della banca trattaria che ha estinto il titolo senza aver nulla eccepito in merito”. Concludeva, in via principale, per la irricevibilità del ricorso per difetto di competenza *ratione temporis* e per difetto di legittimazione attiva (“il ricorrente non è cliente di questa banca”). In via subordinata chiedeva, “laddove [il Collegio] ritenga di pronunciarsi nel merito, estendersi il litisconsorzio anche alla banca trattaria”.

DIRITTO

L'intermediario ha espressamente eccepito la irricevibilità del ricorso per difetto di competenza *ratione temporis*.

Sul punto, le “Disposizioni Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009”, alla sezione I, punto 4, prevedono espressamente che “non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”.

La vicenda oggetto del ricorso è relativa ad un assegno bancario emesso in data 23 marzo 2006, con clausola di non trasferibilità, girato ad altro soggetto ed incassato “irregolarmente” il 24 marzo 2006.

Appare allora evidente che tutta la vicenda si consuma prima del 1° gennaio 2007, e che le doglianze contenute nel ricorso attengano tutte a comportamenti (girata, negoziazione e pagamento) che si collocano in un “arco temporale” assolutamente precluso alle valutazioni e decisioni dell'ABF.

Ne consegue la necessità di dichiarare che il ricorso in esame è sottratto alla cognizione del Collegio che, conseguentemente, non può valutare nel merito nessuna delle domande proposte.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI